

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA DELLA
REGIONE EMILIA - ROMAGNA (1/9/2012-31/8/2013)
IN ATTUAZIONE DEL C.C.N.L. 15/07/2010**

Il giorno 05 febbraio 2013, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia - Romagna, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale in attuazione del C.C.N.L. del 15/07/2010,

la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione composta da:

Dott. Stefano Versari	Vice Direttore Generale
Dott.ssa Laura Gianferrari	Dirigente Ufficio VI – Settore Dirigenti scolastici
Dott. Antimo Ponticiello	Dirigente Ufficio II – Ufficio risorse finanziarie
Dott.ssa Angela Trovato	Ufficio VI – Settore Dirigenti scolastici

e

la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva integrativa per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, composta da:

CIDA-ANP

CISL-SCUOLA

CONFSAL - SNALS

FLC- CGIL

UIL

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all'art. 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, con particolare riguardo all'art. 54 comma 3 bis, in ordine ai vincoli di bilancio e alle materie riservate alla Contrattazione Collettiva Integrativa decentrata;

VISTO l'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15/07/2010, che demanda alla Contrattazione Integrativa Regionale la disciplina dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;

VISTI altresì gli artt. 3 e 6 del su citato C.C.N.L./2010, relativi ai criteri generali cui correlare la retribuzione di posizione, nonché gli artt. 25, 26 e 27 del medesimo contratto I biennio economico 2006/2007 e l'art. 4 del II biennio economico 2008/2009;

VISTI gli artt. 13 comma 4, e 48 comma 4 del C.C.N.L. 11/04/2006, tuttora vigenti, e riguardanti rispettivamente i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato e i Dirigenti Scolastici in servizio presso Istituzioni Scolastiche o Consolari all'estero;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R) sottoscritto il 27/03/2012, relativo all'a.s. 2011/2012;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 9747 del 20/12/2012 l'Amministrazione Centrale ha provveduto a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna l'effettiva risorsa finanziaria di € 8.607.935,47 per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno scolastico 2012/2013 e che la somma di € 10.299,96 relativa a compensi percepiti per incarichi aggiuntivi nell'anno 2011 confluisce in aggiunta alla somma sopraindicata; per cui la somma complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2012/2013 per la retribuzione di posizione e di risultato, ammonta a € 8.618.235,43 come da **Allegato 2 A**.

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 24 e successivi del C.C.N.L./2010 I biennio economico 2006/2007 e dall'art. 3 del medesimo contratto II biennio economico 2008/2009, al periodo intercorrente dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 e concerne la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici dell'Area V.

Art. 2 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE

A) Ripartizione percentuale fondi regionali.

Come previsto dall'art. 26 e 27 del C.C.N.L./2010 il fondo regionale per i compensi accessori per l'anno scolastico 2012/2013 è destinato per l'85% del suo ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi compresa la retribuzione per la reggenza.

B) Dirigenti in particolari posizioni di stato

Per i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 11/04/2006, la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nella misura di quelle attribuite all'ultima sede di titolarità.

C) Dirigenti scolastici in servizio all'estero.

Per i Dirigenti Scolastici in servizio all'estero, di cui all'art. 48, comma 4, del C.C.N.L. 11/04/2006, la retribuzione di posizione grava sul fondo regionale in misura pari alla sola parte fissa e quella di risultato in misura media rispetto ai valori delle fasce di posizione (fascia M).

Art. 3 – FASCE DI COMPLESSITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. A decorrere dall'1/9/2012 le Istituzioni Scolastiche della Regione Emilia-Romagna sono ripartite in nuove fasce di complessità, secondo i parametri e i punteggi definiti nell'**ALLEGATO 1**, che fa parte integrante del presente Contratto Integrativo Regionale.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, a decorrere dall'1/9/2012 la distribuzione delle istituzioni scolastiche della regione Emilia-Romagna è così definita:

A)	207
B)	239
C)	95
D)	10
TOTALE:	551

La singola posizione di ciascuna Istituzione Scolastica sarà oggetto di apposito dispositivo da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

3. In conseguenza dei commi 1 e 2 e tenuto conto dei dirigenti in posizione speciale di stato e della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 4 del C.I.N. del 22/02/2007 per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, i Dirigenti Scolastici sono così distribuiti nelle fasce:

A)	210
B)	206
C)	54
D)	0
M)	3

Art. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. La cifra disponibile per la retribuzione di posizione, per l'a.s. 2012/2013, definita in ragione dell'85% delle risorse complessive del fondo, come citato in premessa, è pari a € 7.325.500,12.
2. La cifra disponibile per l'attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile, al netto della quota da destinare alla retribuzione di posizione parte fissa (3.556,68), determinata in relazione al numero di Dirigenti in servizio (compresi i Dirigenti in particolari posizione di stato e i Dirigenti all'estero) è pari a € 4.794.670,92.
3. La retribuzione di posizione parte variabile è determinata in correlazione alla complessità delle Istituzioni Scolastiche, come risultante dalle fasce di posizione di cui all'art. 3 del presente contratto e vengono calcolate applicando i coefficienti del Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo alla Dirigenza Scolastica – Area V – sottoscritto il 31/08/2004, che si confermano.
4. In ragione dei criteri e dei coefficienti di cui al comma precedente, a decorrere dal 01/09/2012 fino al 31/8/2013, l'importo della retribuzione di posizione-parte variabile, corrisposto per tredici mensilità, è pertanto così determinato:
 - a) fascia A: € 11.183,84 annui lordi;
 - b) fascia B: € 9.586,15 annui lordi;
 - c) fascia C: € 7.988,46 annui lordi;
 - d) fascia D: € 6.390,76 annui lordi;(vedi Allegato 2 B).
5. Viene fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 4 del C.I.N. del 22/02/2007. Tale norma di salvaguardia non si applica ai Dirigenti che abbiano ottenuto un mutamento d'incarico a richiesta, anche da fuori regione, o siano stati mutati di incarico per revoca dell'Amministrazione.

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INCARICHI DI REGGENZA

1. Al Dirigente cui è affidata una reggenza di altra istituzione scolastica, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 43, comma 1, lettera i) del C.C.N.L. 11/04/2006 ed in applicazione dell'art. 57, comma 3 del medesimo C.C.N.L./2006 e dell'art. 2, comma 2, del C.I.N. del

22/02/2007, viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.

2. L'importo, determinato in relazione alla durata della reggenza in base alla disponibilità finanziaria di cui all'Allegato 2 C, sarà corrisposto mensilmente. Si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. A decorrere dal 1/9/2012 e fino al 31/8/2013, secondo gli importi annuali di fascia come indicati nell'Allegato 2 C, che fa parte integrante del presente accordo, l'importo individuale per la reggenza viene corrisposto per tredici mensilità, ed è così determinato:

FASCIA A: € 8.947,07 annui lordi

FASCIA B: € 7.668,92 annui lordi

FASCIA C: € 6.390,76 annui lordi

FASCIA D: € 5.112,61 annui lordi

Art. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. La cifra disponibile per la retribuzione di risultato, per l'a.s. 2012/2013, definita in ragione del 15% delle risorse complessive del fondo regionale, cui si somma la quota residua ad integrazione del budget pari a € 834.292,84 come citato in premessa, è pari a € 2.127.028,15.
2. Dal budget di cui sopra è detratto l'importo relativo alle indennità di reggenza per l'a.s. 2012/2013 pari ad € 549.605,73; pertanto il budget disponibile per l'attribuzione della retribuzione di risultato ammonta a € 1.577.422,42.
3. Nelle more dell'adozione, con apposito provvedimento ministeriale, del sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici, la misura della retribuzione di risultato, in quanto trattamento accessorio derivante dalla performance e dall'impegno individuale, viene definita in relazione alla fascia di complessità dell'Istituzione Scolastica di servizio, in ragione del correlato grado di responsabilità gravante sul Dirigente Scolastico.
4. Per la correlazione tra la retribuzione di risultato e le fasce di complessità delle Istituzioni Scolastiche, si utilizzano i coefficienti di cui al Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo alla Dirigenza Scolastica – Area V – sottoscritto il 31/08/2004, che si confermano.
5. In ragione del criterio di cui al comma 3 e dei coefficienti di cui al comma 4, a decorrere dal 1/9/2012 e fino al 31/8/2013, l'importo della retribuzione di risultato viene determinato al termine dell'anno scolastico, tenuto conto anche di eventuali economie risultanti da variazioni del numero degli aventi diritto.
6. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti economici di cui all'art. 48, comma 4 del C.C.N.L. 11/04/2006.
7. In caso di valutazione negativa, nel rispetto delle norme vigenti, non verrà riconosciuta la retribuzione di risultato.
8. La retribuzione di risultato è da erogarsi in un'unica soluzione, secondo normativa.

Art. 7 - DECORRENZA E EFFICACIA

Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell'anno scolastico di riferimento.

Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto per il solo anno scolastico 2012/2013. Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle di successivi accordi o stipula di nuovo contratto regionale. Sono fatti salvi eventuali conguagli per la parte economica (positivi o negativi) correlati a variazioni dello stato giuridico dei Dirigenti Scolastici aventi diritto o a seguito di modificazioni dei dati acquisiti.

A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi.

Il presente contratto, corredato dalle relazioni tecniche e dagli allegati fogli di calcolo, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

Dott. Stefano Versari

Vice Direttore Generale

Dott.ssa Laura Gianferrari

Dirigente Ufficio VI – Settore Dirigenti scolastici

Dott. Antimo Ponticiello

Dirigente Ufficio II – Risorse finanziarie

Dott.ssa Angela Trovato

Ufficio VI –Settore Dirigenti scolastici

PER LA PARTE SINDACALE

CIDA-ANP

CISL-SCUOLA

CONFSAL - SNALS

FLC- CGIL

UIL
